

## **TI\_GERICHTE 11.2006.37 vom 10. Juni 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-06-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2006.37\\_d20050610](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2006.37_d20050610)

FR: TI\_GERICHTE 11.2006.37 du 10 juin 2005

IT: TI\_GERICHTE 11.2006.37 del 10 giugno 2005

### **Regeste**

Diffida ai debitori: competenza del giudice svizzero

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'istante ha motivato la competenza per territorio del giudice adito invocando l'art. 10 LDIP, stando al quale un tribunale svizzero può prendere provvedimenti cautelari anche se non è competente nel merito. In realtà l'avviso ai debitori degli art. 132, 177 e 291 CC non è un provvedimento cautelare, bensì una misura di esecuzione privilegiata sui generis (DTF 130 III 492 consid.

#### **E. 1.3**

con rimandi, 110 II 13 consid. 1d e 1e), cui si applicano per analogia i principi relativi al pignoramento dei redditi (DTF 110 II 15 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5P.414/2004 del 21 marzo 2005, consid. 3.3). Trattandosi in simili casi di diffidare il debitore domiciliato in Svizzera di un coniuge domiciliato all'estero, di principio la competenza per territorio del giudice svizzero è data ( Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 177 CC ), tanto più che nella fattispecie il convenuto si è costituito in giudizio senza riserve (art. 6 LDIP).

#### **E. 2**

Il Segretario assessore – come detto – ha ordinato la trattenuta di stipendio, rifiutando all'istante l'assistenza giudiziaria. Quanto alle spese, egli le ha ripartite in ragione di metà ciascuno e ha compensato le ripetibili. L'appellante chiede di porre tutti gli oneri processuali a carico del marito, rivendicando un'adeguata indennità per ripetibili di entrambe le sedi. A ragione, giacché il primo giudice non poteva addebitare spese all'istante per il rigetto dell'assistenza giudiziaria. La relativa procedura è infatti gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). L'istanza di trattenuta essendo stata accolta, il Segretario assessore avrebbe dovuto porre tutte le spese a carico del soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC). In proposito l'appello è dunque fondato. Quanto alle ripetibili, l'appellante si limita a protestarle, ma non indica nemmeno approssimativamente quale sarebbe l'indennità rivendicata. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che in caso di contestazioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale anche in materia di ripetibili, poco importando il fatto che il Pretore le compensi (Cocchi/Trezzini , CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 10 e 11 ad art. 309). In concreto l'appellante non quantifica alcunché. Carente di motivazione, su questo punto l'appello va pertanto

dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5).

### **E. 3**

Per quel che concerne l'assistenza giudiziaria, il Segretario assessore ha negato il beneficio poiché l'istante “non ha sufficientemente comprovato di essere indigente ai sensi dell'art. 3 Lag ”, agli atti figurando unicamente un formulario relativo al reddito personale compilato da lei medesima, “ mentre tutta la documentazione non è aggiornata, risalendo al periodo 2002/03” (decisione impugnata, pag. 2 verso il basso). La ricorrente fa valere di essere invalida, di non avere redditi e di vivere con il padre pensionato. a) Questa Camera ha stabilito recentemente che il gratuito patrocinio non occorre per postulare una trattenuta di stipendio in favore di figli minorenni, poiché in simili evenienze il creditore può ottenere un aiuto appropriato e gratuito, per legge, da parte dell'autorità tutoria (art. 290 CC; RtiD I-2006 pag. 678 n. 39c). L'art. 131 cpv. 1 CC prevede un analogo aiuto all'incasso anche per contributi alimentari in favore di un coniuge. Se non che, a prescindere dal fatto che quest'ultimo aiuto non è necessariamente gratuito, esso giova di principio al solo creditore domiciliato nel luogo dove l'aiuto è chiesto ( Bastons Buletti, Les moyens d'exécution des contributions d'entretien après divorce et le prestations d'aide sociale in: Pichonnaz/Rumo-Jungo, Droit patrimonial de la famille, Ginevra/Zurigo/Basilea 2004, pag. 64). Non consta che il Cantone Ticino abbia esteso l'aiuto anche a coniugi stranieri con domicilio all'estero. Nulla induce a credere pertanto che nella fattispecie l'istante potesse fruire di un servizio pubblico gratuito. b) Il beneficio dell'assistenza può essere chiesto in ogni stadio di causa da ogni “persona fisica indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag) mediante domanda scritta e motivata cui vanno allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato e l'eventuale dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d'ufficio e fiscale (art. 4 cpv. 1 Lag). Che il richiedente sia un cittadino straniero domiciliato all'estero, in linea di principio, nulla muta (DTF 120 Ia 217 consid. 1; I CCA, sentenza inc. 11.20021.129 del 29 agosto 2002, consid. 2). Nel caso in esame l'interessata ha documentato la circostanza che nell'ottobre del 2002 essa è stata dichiarata invalida all'80% per psicosi ossessiva (doc. F), che dall'aprile 2003 essa è iscritta quale invalida civile nell' “ elenco collocamento mirato disabili di Varese ” (doc. G) e che il Tribunale di Varese ha accertato le sue limitate prospettive di lavoro proprio in ragione delle condizioni di salute (doc. B). Sta di fatto però che lo stesso tribunale ha accertato come essa avrebbe anche avuto diritto di riscuotere un assegno d'invalidità e come essa viva in un immobile appartenente al padre senza dover sopportare alcuna spesa (doc. B: sentenza 10 giugno 2005, pag. 3 in alto). Rendere verosimile il proprio stato di ristrettezza corredando l'istanza della documentazione necessaria incombe anzitutto al richiedente (Rep. 1994 pag. 131 con rinvii; v. anche DTF 123 III 329 in fondo, 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo). Nella fattispecie l'interessata ha sì fornito determinata documentazione, ma nulla di oggettivo ha prodotto circa le sue entrate o il proprio fabbisogno, né essa può seriamente pretendere che l'autorità accetti giustificativi vecchi di anni. Certo, la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è governata dal principio inquisitorio, nel senso che il giudice contribuisce alla raccolta delle prove necessarie (I CCA, sentenza inc. 11.2006.28 del 20 marzo 2006, consid. 3 con riferimento). In concreto non si tratterebbe però di completare semplicemente documentazione lacunosa, ma di rimediare alla più totale carenza di documentazione, ciò che non è ammissibile (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2006.25 del 17 marzo 2006, consid. 4). Si aggiunga che il beneficio sarebbe divenuto finanche senza oggetto ove l'interessata si fosse vista, in esito all'accoglimento della sua istanza di trattenuta, riconoscere una congrua indennità per

ripetibili con cui retribuire il proprio legale. E verosimilmente essa avrebbe anche ottenuto siffatta indennità se al proposito l'appello non risultasse inammissibile (sopra, consid. 2).

#### **E. 4**

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sulla tassa di giustizia e le spese, ma non sulle ripetibili. Ciò giustificherebbe di suddividere equamente i costi del processo in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Il convenuto tuttavia non si è opposto all'appello e non può reputarsi soccombente (Rep. 1987 pag. 135). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto al versamento di ripetibili (loc. cit.). Nelle circostanze descritte si giustifica pertanto di soprassedere al prelievo di tasse o spese, rinunciando all'assegnazione di ripetibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dall'appellante, essa non può essere accolta. Certo, l'appello appariva parzialmente provvisto sin dall'inizio di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), ma come si è appena spiegato l'interessata non ha reso verosimile la propria indigenza, ciò che osta al conferimento del beneficio. Per questi motivi, in applicazione analogica dell'art. 313 bis CPC, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato: La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono poste a carico del convenuto. Le ripetibili sono compensate. Per il resto la decisione impugnata è confermata. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 4. Intimazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.